



Antonio Cardarelli
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

Procedura aperta per l'acquisizione di sacche E.V.A. per la nutrizione parenterale di adulti, bambini e neonati, comprensiva dei sistemi di riempimento automatico della U.O.S di Farmacia Galenica”

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

Sommario

1. PREMESSE.....	
2 DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONI.....	
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	
2.2 CHIARIMENTI.....	
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	
4 DURATA DELL'APPALTO ED OPZIONI.....	
5 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT.....	
6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	
7 REQUISITI GENERALI.....	
8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	
8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	
8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	
9 AVVALIMENTO.....	
10 SUBAPPALTO.....	
11 GARANZIA PROVVISORIA.....	
12 SOPRALLUOGO.....	
13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	
14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	
15 SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	
16 CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.....	
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	
16.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO.....	
16.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	
16.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	
16.4.1 Dichiarazione integrative.....	
16.4.2 Documentazione a corredo.....	
16.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	
17 CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA.....	
17.1 CAMPIONATURA.....	
18 CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA.....	
18.1 CRITERI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO OFFERTA ECONOMICA.....	
19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	
19.2 METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO.....	
19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	
20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
21 COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	
22 APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	
23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	
24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	
25 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	
27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	

1. PREMESSO

Con deliberazione del Direttore Generale n.1316 del 04.11.2021, si è provveduto ad indire la procedura aperta per la fornitura di sacche E.V.A. per la nutrizione parenterale di adulti, bambini e neonati, comprensiva dei sistemi di riempimento automatico della U.O.S di Farmacia Galenica. L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di esecuzione della fornitura è Napoli [codice NUTS ITF33].

Il n. gara SIMOG è 8355503.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Lorenzo D'Angelo, Dirigente Amministrativo dell'U.O.C. ABSE.

Per l'espletamento della corrente gara, l'*A.O.R.N.*, ai sensi dell'art. 58 del *Codice*, si avvale della piattaforma della centrale regionale di committenza So.Re.Sa S.p.A. di e-procurement, denominata *SIAPS* (di seguito anche "*Sistema*"), raggiungibile dal *Sito* <http://www.soresa.it> nella sezione: "*Accesso all'area riservata/Login*".

Tramite il *Sito* ed il *Sistema* è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. Preliminarmente, al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere dotati:

- di un Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo;
- della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000;
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del *Sistema*;

E' necessario effettuare la registrazione al *Sistema*, in conformità alle indicazioni di cui al successivo art. 5 e con le modalità riportate nella guida "*Registrazione utente e primo accesso*" reperibile all'indirizzo <http://www.soresa.it> sezione "*Per le imprese/Registrazione*" (file "*Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE*").

2 DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara e relativi allegati:

- a) Elenco lotti con relativi importi (*all. A*);
- b) Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (*all. B*);
- c) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (*all. C*);
- d) Modulo dichiarazioni di avvalimento (*all. D*);
- e) Modulo dichiarazione adesione Protocollo di Legalità (*all. n. E*);
- f) Modulo offerta economica (*all. n. F*);

4) Protocollo di legalità stipulato fra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania.

5) Patto di integrità;

6) Estratto di bando;

7) D.U.V.R.I.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<http://www.ospedalecardarelli.it> nell'area "bandi e gare" nella pagina dedicata alla procedura in esame e sul sito internet <http://www.soresa.it> sezione "Bandi di gara".

2.2 CHIARIMENTI

Si dispone che è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite l'apposita funzionalità del Sistema . A tal fine si invitano gli operatori economici a consultare la guida "*Procedura aperta – Manuale per la partecipazione*", nella sezione relativa, reperibile nella propria "*area personale*".

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Si specifica pertanto, che è possibile far pervenire chiarimenti **fino a 16(sedici) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice e art.8 del Decreto Legge 16.07.2020 n.76, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite il sistema .

Le risposte ai quesiti saranno, altresì, pubblicate in forma anonima sul sito internet <http://www.soresa.it> nella sezione "*Bandi di gara*", nella pagina dedicata alla procedura in esame.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni, di cui all'art. 40, co. 1, del *Codice*, tra l'*A.O.R.N.* e i concorrenti della presente gara si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite del "*Sistema*".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC utilizzato da parte di detti concorrenti per la registrazione al *Sistema* o problemi temporanei per l'accesso, dovranno essere tempestivamente segnalati all'*A.O.R.N.* tramite PEC all'indirizzo abse.aocardarelli@pec.it, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al *Sistema*.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d. lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante il *Codice* dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD). Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Eventuali avvisi da parte dell'A.O.R.N., inerenti alla procedura, saranno consultabili nella sezione "Avvisi" della pagina "Dettaglio bando di Gara" accessibile dalla home page del *Sito* e dal seguente link: <https://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspx>.

Ai sensi dell'art. 76, co. 6, del *Codice*, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al *Sistema*, l'indirizzo PEC o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, lo *strumento analogo* da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del *Codice*.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite del *Sistema* che provvederà ad inviare all'operatore economico, per ogni comunicazione inviata/ricevuta, una notifica dall'indirizzo PEC portale@pec.soresa.it all'indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione al *Sistema*.

NB. L'indirizzo sopra indicato, portale@pec.soresa.it, non è abilitato alla ricezione di messaggi e, pertanto, eventuali mail/PEC inviate a tale indirizzo non saranno prese in considerazione dall'A.O.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC utilizzato da parte di detti concorrenti per la registrazione al *Sistema* o problemi temporanei per l'accesso, dovranno essere tempestivamente segnalati all'A.O.R.N. tramite PEC all'indirizzo abse.aocardarelli@pec.it, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al *Sistema*.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del *Codice*, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è costituita da un unico **(1) lotto** e ha ad oggetto la fornitura in acquisto di dispositivi vari occorrenti alle UU.OO.CC. dell'AORN "A. CARDARELLI".

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D,Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo posto a base di gara, comprensivo dell'eventuale rinnovo, è per complessivi € 450.000 IVA esclusa.

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 3.750.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Data la caratteristica dell'appalto, ad oggetto una fornitura senza posa in opera, non si applica l'art. 23, comma 16, del Codice che impone l'indicazione dei costi della manodopera nell'ambito dell'importo posto a base di gara.

4. DURATA DELL'APPALTO ED OPZIONI

La durata dell'appalto è di 24 mesi, con opzione rinnovo per ulteriori 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o della consegna sotto riserva di legge nel caso di urgenza.

La procedura di gara prevede l'aggiudicazione dei prodotti offerti ad un prezzo inferiore alla rispettiva base d'asta.

Le prestazioni oggetto d'appalto dovranno erogarsi nei modi e con i mezzi previsti dal Capitolato Tecnico e di tutto quanto necessario per l'espletamento della fornitura secondo quanto dichiarato in offerta tecnica dalla ditta concorrente.

Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al *Sistema*. A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo: "*Registrazione utente e primo accesso*" reperibile all'indirizzo www.soresa.it, sezione "*Per le imprese/Registrazione*" (file "*Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE*"). La registrazione al *Sistema* deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

Nota: si raccomanda di intraprendere l'attività di registrazione al *Sistema* con un congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte fissato al **art. 14** e di inserire un indirizzo PEC valido, nel campo all'uopo predisposto. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido, e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del *Sistema* dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del *Sistema* si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del *Sistema* e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente *Disciplinare di gara*, nel *Capitolato Tecnico*, negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul *Sito*, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul *Sito* o con gli eventuali chiarimenti.

6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Due referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nel caso di possesso di una sola referenza bancaria è richiesta, ai fini dell'ammissione, la presentazione di copia dei bilanci degli ultimi tre anni;
- b) Fatturato globale degli ultimi tre anni delle prestazioni pari ad almeno 1,5 l'importo triennale del lotto per il quale si produce offerta;
- c) Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, non comprensivo di IVA, riferito al triennio precedente, non inferiore all'importo annuale del lotto per il quale si produce offerta.

Con riferimento al requisito b), per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, il requisito di cui trattasi può essere rapportato al periodo di attività $[(\text{importo richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}]$.

Con riferimento al requisito c) è così richiesto in quanto considerato attinente all'oggetto dell'appalto e proporzionale all'entità dello stesso. Nello specifico, data la natura della fornitura richiesta, il requisito di fatturato è commisurato all'attività di vendita e ai servizi correlati richiesti (assistenza post-vendita, ecc.) al fine di selezionare operatori economici in possesso di esperienza specifica nel settore. Inoltre, tenuto conto delle indicazioni minime della fornitura, il predetto requisito è di un valore idoneo a garantire l'affidabilità dell'impresa in merito alle obbligazioni da assumere in caso di aggiudicazione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante i seguenti mezzi di prova:

1. copie conformi dei contratti e delle relative fatture emesse nel triennio precedente con causale della fatturazione riguardante forniture nel settore di attività oggetto dell'appalto e complessivamente attestanti un importo, IVA esclusa, non inferiore all'importo del/dei lotto/i per il/i quale/i si produce offerta;

ovvero

2. copie conformi dei bilanci relativi al triennio precedente con allegata una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dal legale rappresentante, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore, attestante l'importo complessivo della fatturazione, non comprensiva di IVA, relativa al triennio precedente, riferita alle sole forniture del settore di attività oggetto della gara e non inferiore all'importo del/dei lotto/i per il/i quale/i si produce offerta.

E' considerata altresì idonea, al fine di fornire la prova della capacità economica e finanziaria, anche una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore, indicante uno o più destinatari (Enti pubblici o società private), i rispettivi importi di fatturato complessivo, non comprensivo di IVA, riferito alle sole forniture del settore di attività oggetto della gara e non inferiore all'importo del/dei lotto/i per il/i quale/i si produce offerta.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Si rimanda a quanto indicato nel capitolato tecnico di gara.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al art. 8.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al art. 8.2 lett. a) relativo al possesso di idonee referenze bancarie deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all'art. 8.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla capacità economico e finanziaria deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma *SIAPS*, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida "*Procedura aperta – Manuale per la partecipazione*", nella sezione "*Istruzioni specifiche in caso di avvalimento*", disponibile sul sito <http://www.soresa.it>.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell'impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate **all'art. 14** del presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del *Codice* nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all'uopo, gli allegati "*all. C al Disciplinare, DGUE*", "*all. D modulo dichiarazioni di avvalimento*" e "*all. E modulo dichiarazione adesione Protocollo di Legalità*" compilati dall'impresa ausiliaria.

Il Concorrente allega, altresì, il **contratto** (da presentarsi secondo le modalità indicate **all'art. 14** del presente Disciplinare) **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente** a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'**art. 2.3**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono essere qualificati nel relativo settore oggetto del contratto e possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli, contestualmente al deposito del contratto di subappalto, mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore del lotto o della sommatoria dei lotti per i quali si partecipa, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul C/C bancario intestato all'A.O.R.N. "A. Cardarelli, PI 06853240635 IBAN IT 12 B030 6903 4961 0000 0046 028;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti che partecipano all'aggiudicazione dei lotti di importo uguale o maggiore a 150.000,00, effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

A riprova dell'avvenuto pagamento, la Ditta concorrente deve allegare a Sistema:

in caso di versamento on line: copia della ricevuta trasmessa dal sistema di riscossione del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante del concorrente o un suo procuratore munito di opportuni poteri;

in caso di versamento in contanti: copia scannerizzata dello scontrino rilasciato dal punto di vendita corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente o un suo procuratore munito di opportuni poteri. In caso di mancato caricamento sul Sistema della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del *Codice*, l'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il *Sistema* e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Al fine dell'appropriata presentazione dell'offerta si raccomanda di prendere visione della citata guida "*Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione*", consultabile all'interno dell'area riservata di ciascun operatore economico, nelle sezioni corrispondenti alle procedure di inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché la documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all'operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere **sottoscritte con firma digitale**, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000. (Si rammenta che ai fini della validità delle Dichiarazioni sprovviste di firma digitale deve essere allegato a Sistema copia di un documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38, co. 3, del DPR 445/2000)

Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a *Sistema* copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

L'eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da "*Dichiarazione di conformità all'originale in proprio possesso*" **firmata digitalmente** dal Concorrente stesso (A tal proposito, potrà essere resa anche un'unica dichiarazione omnicomprensiva per tutta la documentazione per la quale tale dichiarazione si renda necessaria)

Tale dichiarazione di conformità dovrà essere inserita all'interno della scheda "Busta Amministrativa", di cui al successivo **art. 16**.

La **documentazione Amministrativa**, di cui al successivo **art. 16**, **firmata digitalmente** dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, dovranno essere **collocata a Sistema SIAPS** nei campi all'uopo predisposti nella scheda "Busta Amministrativa"; a tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida: "Procedura aperta – Manuale per la partecipazione", nella sezione "Modalità di compilazione della Busta Amministrativa". Qualora necessario, è possibile aggiungere ulteriori documenti/cartelle compresse nella scheda "Busta Amministrativa" cliccando, volta per volta, sulla voce "Aggiungi allegato", compilando il campo "Descrizione" e inserendo il documento/cartella di che trattasi, **firmato/a digitalmente** dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, nella colonna "Allegato".

L'**offerta tecnica** (di cui all'**art. 17**) e l'**offerta economica** (di cui all'**art. 18**) dovranno essere **collocate a Sistema** nell'ambito della stessa scheda denominata "**Caricamento Lotti**". A valle dell'inserimento dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, il *Sistema* genererà due distinti file, in formato *pdf*, riepilogativi di quanto inserito in ciascuna busta/offerta. Tali file dovranno essere **firmati digitalmente** dal Legale Rappresentante o da procuratore munito degli opportuni poteri di delega:

- i) dell'impresa singola;
- ii) di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di **R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti** al momento della presentazione dell'offerta;
- iii) dell'Impresa mandataria/capofila, in caso di **R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti** prima della presentazione dell'offerta;
- iv) del Consorzio, in caso di **Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice**;
- v) nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il *Sistema* garantisce che i suddetti file, nonché la documentazione e le dichiarazioni connesse, resteranno rigorosamente separati. Di essi ne sarà garantita la completa segretezza fino al momento dello sblocco da parte della Commissione giudicatrice.

L'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere **inviata** attraverso il *Sistema* entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 30/12/2021**. Le offerte tardive **sono escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del *Codice*.

N.B. *In ossequio a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legge 16.07.2020 n.76, convertito nella Legge n.120 del 11.09.2020, "in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e' necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti"*

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostituiva o aggiuntiva a quella precedente.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Per procedere con la trasmissione della nuova offerta, in sostituzione di quella già inviata, occorre procedere cliccando la voce “*modifica documento*”, seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo “*Modifica di un'offerta inviata*”.

Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account) che ha predisposto/inviato l'offerta originaria. La presentazione di due o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati al *Sistema* per conto della medesima azienda, sarà considerata “offerta plurima” e pertanto, al fine della partecipazione alla gara, sarà ritenuta valida l'ultima in ordine temporale di presentazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, primo periodo, e all'art. 48, comma 7, del *Codice*.

È, inoltre, possibile, purché entro il termine di scadenza e qualora l'operatore economico lo reputi opportuno, **ritirare** l'offerta caricata a *Sistema*, procedendo come riportato all'interno della guida “*Procedura aperta – Manuale per la partecipazione*”, nella sezione “*Ritiro di un'offerta INVIATA*”, disponibile sul sito <http://www.soresa.it>.

Dopo la scadenza suddetta, l'offerta inviata attraverso il *Sistema* sarà ritenuta a tutti gli effetti vincolante per l'operatore economico per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del *Codice*, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dell'offerta mediante il *Sistema* è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'A.O. Qualora per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l'A.O. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del *Sistema*.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 79, co. 5-bis, del *Codice*, l'A.O. si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del *Sistema*.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del *Codice* (vds. **art. 15**).

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice che avverrà sempre tramite *Sistema*.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La BUSTA AMMINISTRATIVA contiene la **domanda di partecipazione** completa delle **dichiarazioni integrative**, il **DGUE**, nonché la **documentazione a corredo** in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si specifica che la documentazione amministrativa (busta A) deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo, per un **importo unico pari a € 16,00**, nelle modalità richiamate nell'**art.16.2**. Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45 co.2 lettere b) e c) del D.lgs n°50/2016;

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione della gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- c) costituisce causa di esclusione di partecipazione alla presente gara; comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione del casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità giudiziaria territorialmente competente.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all'allegato B e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO

L'operatore economico dovrà caricare, nella riga "ricevuta pagamento imposta di bollo" prevista nella busta amministrativa, la copia di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00).

A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii., utilizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate inserendo i seguenti dati:

- a) dati identificativi del concorrente: denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale;
- b) dati identificativi della stazione appaltante: A.O.R.N. "A. Cardarelli", Via A. Cardarelli n. 9 - 80131 Napoli. - C.F/P.IVA. 06853240635;
- c) codice ufficio o ente : REE;
- d) Codice tributo: 456T – Descrizione: Imposta di Bollo;

In caso di partecipazione in forma associata, l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta ed è dovuto:

- e) in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capogruppo;
- f) nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice: dal consorzio medesimo;
- g) nel caso di Aggregazioni di rete: dall'organo comune/mandataria.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In alternativa è possibile produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/00, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante e conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione

16.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il file editabile (all. C) messo a disposizione unitamente a tutti i documenti dell'appalto secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega a Sistema:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE con l'indicazione dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nelle c.d. "black list"

6) Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.37 del D.l. 78/2010, conv. in l.122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1, co. 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es. scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.16 del presente disciplinare (Sez. a-b-c-d).

Ciascun soggetto che compila il DGUE rende anche una dichiarazione integrativa circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'**art. 8.3 del presente disciplinare (requisito non richiesto)**;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'**art. 8.2 del presente disciplinare**;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in di società con meno di 4 soci assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica pertanto la ditta concorrente (e/o l'eventuale sub appaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, co 1 e 2 del Codice, anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

Il DGUE dovrà quindi essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da persona dotata di poteri di firma.

16.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.4.1 Dichiarazione integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

dichiarazioni necessarie

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis) e c-ter) del Codice;
3. dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolta la fornitura e i servizi correlati;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla fornitura che sulle prestazioni correlate, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Precisare l'opzione. Nel caso di non autorizzazione, questa dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del codice.

Nella stessa non devono comunque essere riportate informazioni che anticipano elementi rilevanti dell'offerta tecnica, economica e dei giustificativi dell'anomalia.

Il concorrente può scegliere di rendere la motivazione a supporto della dichiarazione di segno negativo direttamente nell'offerta tecnica; tuttavia, tale scelta deve essere indicata in questa parte della documentazione amministrativa.

7. acconsente al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della gara e per le finalità descritte nel disciplinare di gara; si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati da parte della stazione appaltante per le finalità descritte nell'informativa contenuta nel disciplinare di gara;
8. Indicazione dei seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice; dichiarazioni eventuali da rendere nel caso ricorre per gli operatori economici partecipanti la circostanza indicata in calce alla dichiarazione
9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Dichiarazione richiesta per i soli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III sezione C, lettera D del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciate dal Tribunale di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le alte imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n.267.

Le suddette dichiarazioni integrative, costituiscono una sezione interna della domanda di partecipazione, sono quindi già presenti nel modello di cui all'all. n. 1, vanno sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere prodotte da tutte le imprese che costituiscono il RTI/Consorzio ordinario o dal Consorzio di cui all'art.45 co 2 lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e da tutte le imprese indicate quali esecutrici del servizio o, in caso di avvalimento dalle imprese indicate come ausiliarie.

16.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega a Sistema:

1. due referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

Nel caso di possesso di una sola referenza bancaria devono essere allegati, ai fini dell'ammissione, copie dei bilanci degli ultimi tre anni, dai quali si evinca dal conto economico un valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni almeno 1,5 volte l'importo del/dei lotto/i per il/i quale/i si produce offerta.

2. dichiarazione contenente l'impegno al rispetto delle clausole del Protocollo di Legalità, con esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 8, comma 1, clausola 7) e 8), redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 4, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante unitamente a tutti i documenti dell'appalto;

Tale dichiarazione deve essere presentata:

- nel caso di avvalimento dall'impresa ausiliaria;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

3. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE con l'indicazione dell'ausiliaria;

5. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

documento necessario per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

6. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC se dovuta(€ 150.000,00);

16.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all' **art. 16.1.**;

Per i differenti casi di seguito specificati, dovrà essere allegato a *Sistema*:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui all'art. 16.4.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

L'**Offerta Tecnica** dovrà essere **collocata a Sistema** rispettando i campi all'uopo predisposti nella scheda "**Caricamento Lotti**", come di seguito specificati. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida "*Procedura Aperta – Manuale per la Partecipazione*", nella sezione "*Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica*".

L'**Offerta Tecnica** è costituita, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

- 1. Elenco Materiale Offerto;**
- 2. Scheda tecnica dei prodotti offerti e degli accessori** eventualmente necessari per l'utilizzo dei dispositivi;
- 3. Allegato A del Capitolato tecnico**, debitamente sottoscritto, con firma digitale, per accettazione;
- 4. Allegato A1 del capitolato tecnico**, debitamente compilato e sottoscritto, con firma digitale;
- 5. Allegato B del capitolato tecnico**, debitamente compilato e sottoscritto, con firma digitale;
- 6. Allegato C del capitolato tecnico**, debitamente compilato e sottoscritto, con firma digitale;

La documentazione tecnica caricata a sistema deve riportare ogni indicazione utile per consentire la valutazione di ciascun requisito oggetto di esame di cui al successivo art. 19.

I documenti di cui sopra dovranno essere inseriti negli appositi campi predisposti nella scheda caricamento lotti e nello specifico:

- 1) i documenti precedentemente indicati dai sub 1 e 2., **firmati digitalmente** dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega e **collocata a Sistema**, contenuti **in un'unica cartella compressa**, nel campo "*Elenco Lotti e Materiale*", **all'uopo predisposto nella scheda "Caricamento Lotti"**, per ciascun lotto a cui si intende partecipare;
- 2) i documenti precedentemente indicati dal sub 3,4,5 e 6 **firmati digitalmente** dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega e **collocata a Sistema**, contenuti **in un'unica cartella compressa**, nel campo "*documentazione tecnica*", **all'uopo predisposto nella scheda "Caricamento Lotti"**, per ciascun lotto a cui si intende partecipare;

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla *lex specialis*, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del *Codice*.

Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e nei suoi Allegati, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

In aggiunta a quanto precedentemente indicato, e se ritenuto utile al fine di meglio qualificare la propria offerta tecnica, il Concorrente potrà presentare **ulteriore documentazione**, quale schede tecniche prodotti/attrezzature offerte, dépliant, brochure, certificazioni ecc.

Tale documentazione dovrà essere contenuta **in un'unica cartella compressa**, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, e **collocata a Sistema** nel campo "*Documentazione Tecnica Aggiuntiva*".

Inoltre, ove ritenuto opportuno, potrà essere inserita la dichiarazione inerente i **Segreti tecnici e commerciali** e la **relativa documentazione a comprova**. Nello specifico, con apposita dichiarazione, firmata secondo le modalità indicate all'**art. 14** del presente *Disciplinare*, la ditta potrà indicare quali informazioni, e le parti dei documenti inseriti nell'Offerta Tecnica che le riportano, costituiscono, a proprio giudizio, segreti tecnici o commerciali. La suddetta dichiarazione, dovrà essere motivata e comprovata e sarà valutata come possibile causa di esclusione del diritto di accesso agli atti relativi, secondo quanto previsto dall'art. 53, commi 5, lett. a) e 6 del *Codice*. Tale documentazione dovrà essere contenuta in un'unica cartella compressa e **collocata a Sistema** nel campo "*Segreti Tecnici e Commerciali*".

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta secondo le modalità indicate all'**art. 14** del presente *Disciplinare*. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nota: è ammessa la presentazione in lingua inglese delle sole certificazioni di qualità e della letteratura scientifica, se così pubblicata su riviste internazionali.

A valle dell'inserimento/compilazione della documentazione relativa all'Offerta Tecnica di cui sopra, il *Sistema* genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: "***Busta_Tec.pdf***". Tale file dovrà essere **firmato digitalmente** secondo le modalità di cui all'**art. 14**.

17.1 CAMPIONATURA

Qualora le schede tecniche presentate non risultino esaustive, la messa a disposizione di opportuna campionatura può costituire uno strumento indispensabile per la commissione giudicatrice, per esprimere un parere di merito rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato.

Quindi se la commissione tecnica lo ritenga necessario, con apposita motivazione, richiederà tramite il *Sistema* la campionatura, che dovrà pervenire entro 5 gg dalla stessa, pena esclusione dalla gara, in quanto non è stato possibile esperire un esame compiuto ed esaustivo del dispositivo proposto dal concorrente.

18 CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

L'**Offerta Economica**, come di seguito specificata, dovrà essere **collocata a Sistema** rispettando i campi all'uopo predisposti nella scheda "**Caricamento Lotti**", come di seguito specificati. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida "*Procedura Aperta – Manuale per la Partecipazione*", nella sezione "*Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica*".

- Nel modello di offerta economica proposto dal *Sistema* deve essere quindi indicato per ciascun Lotto **l'importo complessivo offerto** – espresso in Euro, IVA esclusa, con 2 cifre decimali nel campo all'uopo predisposto nella scheda caricamento lotti "**valore complessivo offerto**".
- In aggiunta a quanto precedentemente indicato il Concorrente deve collocare a sistema, pena l'esclusione, nel campo all'uopo predisposto nella scheda caricamento lotti "**Dettaglio Offerta Economica**" firmati digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore munito di poteri di firma il **Dettaglio Offerta economica**, predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei concorrenti (all. F "**Dettaglio Offerta economica**"), debitamente compilato.
- Il **listino prezzi** relativo a prodotti, non dettagliatamente descritti e non riconducibili a nessun altro prodotto previsto in gara con dichiarazione dello sconto offerto nel campo all'uopo predisposto nella scheda caricamento lotti "**Listino**" (*il listino non è obbligatorio, è da presentare solo nel caso in cui il concorrente intende fornire, su espressa richiesta dell'A.O.R.N, prodotti non espressamente richiesti in gara, ma comunque presenti nel listino di vendita ad es. accessori o elementi complementari al dispositivo offerto*).
- In aggiunta il concorrente indicherà la stima dei propri **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10, del *Codice*, da inserire nel campo "**Costi sicurezza aziendali**" della scheda "**Caricamento Lotti**".
- Il Concorrente, altresì, nel campo "**Spiegazioni ex. art. 97**", appositamente predisposto all'interno della scheda "**Caricamento Lotti**", potrà allegare una **dichiarazione**, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dotato degli opportuni poteri di delega, attinente le **spiegazioni di cui all'art. 97, comma 1, del Codice**, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.

Si precisa che sulla base delle suddette spiegazioni sarà valutata la congruità delle offerte che risultassero anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, co. 3, del *Codice*.

18.1 CRITERI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dettagliata dovrà essere compilata esclusivamente tramite l'allegato al disciplinare **all. F "Dettaglio Offerta economica"**.

Il prezzo va espresso con massimo due cifre decimali e al netto di IVA.

In caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo inserito nel campo "valore complessivo offerto" presente nella scheda "Caricamento Lotti" e la somma dei prezzi indicati nell'allegato F "Dettaglio Offerta economica", verrà considerato il valore complessivo più favorevole all'A.O.

Il prezzo offerto sarà considerato comprensivo di eventuali dispositivi necessari all'impianto e delle prestazioni dei servizi connessi alla fornitura.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali sono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Per ciascun lotto, i concorrenti dovranno proporre una sola offerta. Saranno pertanto esclusi dall'aggiudicazione di un lotto i concorrenti che presentano per tale lotto una proposta alternativa. Sono **inammissibili** le offerte economiche pari o superiori all'importo posto a base d'asta.

In caso di discordanza fra i valori offerti indicati a Sistema SIAPS e quelli indicati sull'Allegato F – "Schema di Offerta Economica", sarà ritenuto valido il valore economicamente più favorevole all'amministrazione.

Nota Bene. A valle dell'inserimento/compilazione dell'Offerta Economica, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: "*Busta_Eco.pdf*". Tale file dovrà essere firmato digitalmente, **a pena di esclusione**, secondo le modalità di cui all'**art. 14**.

L'offerta vincolerà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70,00
Offerta economica	30,00
TOTALE	100,00

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione, elencati a partire da pag. 24 del Capitolato Tecnico, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il punteggio relativo all'elemento di valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative, che può essere massimo di 70,00, verrà attribuito in base ai criteri e sottocriteri, per ciascuno dei quali è previsto uno specifico valore.

Una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall'A.O., si occuperà della valutazione tecnico/qualitativa.

La stessa, prima di procedere alla valutazione per l'attribuzione del punteggio, verificherà la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti minimi specificatamente definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso di riscontrata non conformità ne fornirà le motivazioni e non procederà alla relativa valutazione.

La stessa Commissione attribuirà a ciascun parametro un punteggio secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

La Commissione Giudicatrice esprimerà di norma, per ciascuno dei criteri di valutazione, un giudizio di merito, facendo ricorso alla seguente griglia di valutazione indicata nel Capitolato Tecnico

Nel caso in cui i Commissari, relativamente a uno o più criteri di valutazione intendano esprimere un giudizio di merito diverso, si procederà a calcolare la media dei coefficienti associati al singolo giudizio espresso. La sommatoria dei valori così calcolati determinerà il punteggio di valutazione tecnica. Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico complessivo, in assenza di "riparametrazione", sia inferiore a 42,00 punti.

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione delle offerte tecniche utilizzando i parametri indicati nella tabella del Capitolato Tecnico.

In caso di difformità con quanto indicato nel Capitolato Tecnico prevale quanto indicato nel Disciplinare.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene il massimo punteggio stabilito, sarà effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per il criterio in esame e agli altri concorrenti un punteggio calcolato in applicazione della seguente formula:

$$Pt = \frac{Ptix70,00}{Pmax}$$

dove: Pt = punteggio tecnico; Ptix = punteggio tecnico della ditta presa in considerazione; Pmax = punteggio più alto conseguito.

19.2 METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Il punteggio massimo previsto per l'elemento prezzo (30,00 p.) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il prezzo più basso e agli operatori economici secondo la seguente formula:

$$X = \frac{a \times 30,00}{b}$$

dove: X = punti da attribuire; a = prezzo più basso; b = prezzo in esame.

19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il calcolo del punteggio, sia tecnico che economico, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza è compresa tra 0 e 4, per eccesso se la terza è compresa tra 5 e 9. Per la determinazione del prezzo più basso si terrà conto di quanto indicato nel paragrafo riguardante le modalità di compilazione dell'offerta economica. Le offerte pari o superiori alla base d'asta saranno escluse.

Sarà proposta l'aggiudicazione della gara in favore della ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascuno dei due elementi di valutazione previsti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Resta salva la facoltà per l'A.O.R.N. di non procedere all'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 95, comma 12, d. lgs. n. 50/2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'A.O.R.N. può decidere di non aggiudicare l'appalto nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, d. lgs. 50/2016.

20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le procedure di accesso alla piattaforma sono gestite dal Responsabile Unico del Procedimento o da un suo delegato alla conduzione delle singole fasi della gara.

Il RUP attraverso l'utilizzo accorto della piattaforma informatica e degli strumenti di comunicazione digitali previsti dalla piattaforma stessa, assicura la piena tracciabilità delle operazioni gara e la segretezza delle offerte, ai sensi degli artt. 40, 52 e 56 del D.lgs. n. 50/2016

La piattaforma informatica garantisce l'immodificabilità delle offerte collocate a sistema dagli operatori economici, senza possibilità di alterazioni successive.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. nonché per orientamento costante della giurisprudenza, non è prevista la seduta pubblica per l'apertura delle offerte.

Il *seggio di gara* è presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento o da un Dirigente dell'A.O.R.N. o da un Funzionario sempre dell'A.O.R.N. delegato dal Dirigente.

Tale seggio procederà, nella prima seduta, alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite del *Sistema*, allo sblocco delle offerte, alla constatazione della documentazione amministrativa allegata all'offerta e controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

In successive sedute riservate il *seggio di gara* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **art. 15**;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) comunicare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.76 comma 2 bis del Codice.

Nel caso di attivazione della procedura di soccorso istruttorio i concorrenti saranno invitati, se necessario, esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement SIAPS a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati o a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie in caso di soccorso istruttorio.

Al termine dell'analisi della documentazione amministrativa, acquisita anche a seguito del soccorso istruttorio, l'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi ed economico-finanziari sarà comunicato a tutti i concorrenti tramite il *Sistema*. In tale comunicazione verranno specificati le ammissioni, le esclusioni con le relative motivazioni e l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016)

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22 APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, procederà allo sblocco delle "Buste tecniche" collocate a Sistema e alla constatazione della documentazione inerente l'offerta tecnica ivi contenuta, presentata da ciascun concorrente.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Lo sblocco delle buste tecniche avverrà in seduta riservata in quanto l'utilizzo della piattaforma informatica (SIAPS) garantisce che ogni operazione viene tracciata dal sistema elettronico e non sussistono possibilità di alterazioni della documentazione collocata a sistema dall'operatore economico.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione di gara procederà allo sblocco delle “buste economiche” collocate a sistema.

Successivamente la Commissione procederà:

- a) a riportare l'esito delle valutazioni tecniche e dei punteggi riparametrati relativi alla valutazione delle offerte tecniche ammesse;
- b) a dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) allo sblocco delle “Buste economiche” collocate a Sistema.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice, che sarà comunicata, mediante apposito verbale, agli operatori economici partecipanti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, ovvero al seggio di gara istituito *ad hoc*, che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice.

Al verificarsi di uno dei casi di cui sopra esposto:

- il RUP procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice;
- la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabile procede ai sensi del seguente articolo 24.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia, intestata a favore della Stazione Appaltante, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del contratto, copre gli oneri e le penali per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrarla cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituendo la cauzione definitiva.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'affidatario deposita, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto presso la stazione appaltante ai sensi dell' art. 105, comma 7, del Codice.

25 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non pertinente per il presente appalto.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'A.O. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'A.O. per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'A.O. ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- tutti i dati acquisiti dall'A.O. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità richieste all'A.O. in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati all'A.O., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
- ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della

partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'A.O. che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto e dal personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'A.O. in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione Giudicatrice e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 l. 190/2012; art. 35 d. lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 d. lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite ai siti internet www.ospedalideicolli.it, sezioni "bandi e gare" e "delibere e determine"; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.ospedalideicolli.it.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti

innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'A.O.R.N. "A.Cardarelli", via A.Cardarelli, 9 – 80131 Napoli che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo: aocardarelli@pec.it

Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al suddetto Responsabile.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'A.O. per le finalità sopra descritte.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Lorenzo D'Angelo

firmato